



COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

Settore Affari Generali

E-MAIL(ufficio) affarigenerali@comune.trecchina.pz.it

Li, 18 dicembre 2024

AVVISO PUBBLICO

PER LA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 75 DEL 25 MAGGIO 2017 PROFILO DI "Assistente Sociale" – AREA FUNZIONARI - E. Q. DEL CCNL 16.11.2022. **N. 1 UNITA'** CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI)

Il Responsabile del Settore

In esecuzione alla determina n. 379/965 del 18.12.2024

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027/Sezione del PIAO organizzazione e capitale umano, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 13.12.2024, il quale prevede, fra l'altro, di attivare la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 unità nel profilo professionale di "Assistente Sociale" – Area "Funzionari"/E.Q. del CCNL di categoria vigente 2019/2021 del 16/11/2022, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTI:

- l'art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Portale unico del reclutamento";
- l'art. 4 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 "Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA" così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che:

- in esecuzione della programmazione delle assunzioni è stata inviata, con nota PEC n. 8483 del 13.12.2024, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Mobilità e alla Regione Basilicata – Ufficio Politiche del Lavoro, apposita comunicazione relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell'art.34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del decreto legge 95/2012, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale di "Assistente Sociale – Area Funzionari E.Q.";
- l'efficacia del presente avviso è, pertanto, subordinata all'esito negativo delle suddette comunicazioni ex art. 34 bis comma 4 del D. Lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che:

*"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, **fino al 31 dicembre 2024**, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001";*

DATO ATTO, inoltre, che il Comune di Trecchina fa parte dell'Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino, quale forma associata di gestione dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che:

- le Linee Guida 2018 (confermate negli anni successivi) per l'utilizzo del Fondo Povertà, di cui alla Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), stabiliscono che la quota del Fondo di competenza di ciascun Ambito, deve essere, in primis, impiegata per garantire sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti;
- ai sensi dell'art. 1, commi 797 e ss. della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è necessario potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, costituiti in forma singola o associata, nella prospettiva del raggiungimento graduale di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e la popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale;
- ai sensi del comma 801 dell'art. 1 della legge 178/2020: *“Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”*;
- il raggiungimento del predetto rapporto consente, tra l'altro, all'Ambito di accedere alle risorse di cui alla stessa L. 178/2020, pari ad € 40.000 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1:6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; nonché € 20.000 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1:5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1:4.000;
- la circolare prot. 2470 del 27.03.2020 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali testualmente evidenzia che: *“Invero, nell'attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000”*;

RICHIAMATO l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 22/ter Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ha previsto *“al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024”*.

VISTO quanto da ultimo precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico in merito ad una richiesta di parere sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha precisato con il Parere DFP-0015900-a-29-A-29/02/2024 che: *“(...) si ritiene che la gestione dei servizi sociali svolta tramite lo strumento dell'Ambito territoriale soddisfi, di fatto, il requisito dell'esercizio associato di funzioni richiesto dalla norma in esame per procedere alla stabilizzazione da parte di ognuno degli Enti che partecipano alla gestione associata; ciò indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorate nell'uno o nell'altro Comune, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato articolo 20 e pur sempre nel rispetto della dotazione organica e del piano*

dei fabbisogni del personale del singolo Ente che procede all'assunzione, nonché dei vincoli di finanza pubblica”;

VISTI:

- il C.C.N.L. 16/11/2022 – Funzioni Locali;
- il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., contenente norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° --- del ---;
- il DPR n. 82/2023 di aggiornamento del DPR n. 487/1994 sulle norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il D.P.C.M. 174/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);
- la L. n 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

In esecuzione della propria determinazione n. 379/965 del 18.12.2024 di indizione della procedura di stabilizzazione di cui in oggetto;

RENDE NOTO CHE

È **INDETTA** procedura finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore settimanali), ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservata al personale titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Comune di Viggianello in qualità di Comune capofila **dell’Ambito Socio – Territoriale n. 2 Lagonegrese Pollino**, in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso, **per la copertura di n. 1 posto DI ASSISTENTE SOCIALE**, inquadramento Area dei **FUNZIONARI** e dell’**Elevata Qualificazione** (ex categoria D) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022.

La stabilizzazione avviene, a domanda dell’interessato, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta dal dipendente, al momento della stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, nei limiti dei posti disponibili della vigente programmazione assunzionale.

L’ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in conformità anche a quanto disposto dall’art. 57 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001.

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

In conformità con quanto disposto dall’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, la procedura è riservata a coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) aver maturato alla data di scadenza del presente avviso almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il Comune di Viggianello in qualità di Comune capofila dell’**Ambito Socio - Territoriale Lagonegrese Pollino**, presso l’Ufficio di Piano che svolge servizi socio sanitari associati per i comuni di Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla In Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rocanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, **Trecchina**, Viggianello;
- b) essere stato assunto a tempo determinato, in relazione alle medesime attività previste nel presente avviso, a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero:
 - *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, **anche presso le amministrazioni con servizi associati**;*
 - *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione”;*

Gli anni di servizio da conteggiare ricomprendono rapporti di lavoro prestatato presso uno dei Comuni dell’Ambito Socio

Territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino di Viggianello, con contratto flessibile e s.m.i., purché relativo ad attività svolte o riconducibili alla medesima categoria professionale.

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che, pur in possesso dei suddetti requisiti, sono attualmente titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in posizione di lavoro equivalente o superiore a quella oggetto della presente procedura.

Non è servizio utile, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il periodo di lavoro prestato con tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato a tempo determinato, quali ad esempio, i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, quelli relativi a contratti ex art. 90 e 110 del D.lgs. 267/2000, i contratti di lavoro interinale/somministrazione di lavoro.

Si ribadisce, altresì, che non si terrà conto di eventuali periodi di servizio maturati presso altre Pubbliche Amministrazioni, diverse da uno dei Comuni dell'Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino di Viggianello, ovvero presso datori di lavoro privati, anche se svolti in servizi comunali esternalizzati/appaltati.

Maturazione dei requisiti e modalità di computo:

Per il computo del triennio dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato utile per la partecipazione alla presente procedura di stabilizzazione, si considera in possesso del requisito dei tre anni chi abbia maturato almeno **1095 giorni** di servizio, anche non continuativi, nella categoria e profilo professionale sopra definito.

Sono esclusi dal conteggio delle giornate maturate i periodi di permessi non retribuiti previsti dall'allora vigente art. 7 del CCNL 14.9.2000, comma 10, lettera C.

I singoli periodi temporali dei contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato devono essere riferiti ad assunzioni effettuate mediante procedure selettive di natura concorsuale – ordinaria, per esami e/o per titoli – o previste da norme di legge, in relazione alle medesime attività svolte, maturate nei profili professionali indicati.

Requisiti di ordine generale, per partecipare alla procedura, sono richiesti i seguenti requisiti generali, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall'avviso di procedura e in particolare:
 1. del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
 2. di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) compimento del 18° anno di età;
- c) idoneità fisica all'impiego per il posto in procedura (l'Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i vincitori della procedura, in base alla normativa vigente);
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;
- h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.
- i) eventuali titoli da dichiarare qualora si intenda avvalersi del diritto di preferenza di cui al seguente art. 5.

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla procedura di stabilizzazione di che trattasi, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, sono:

- a) **aver maturato** alla data del **31 dicembre 2024** almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con il Comune di Viggianello in qualità di Comune capofila dell'Ambito Socio - Territoriale Lagonegrese Pollino, presso l'Ufficio di Piano che svolge servizi socio assistenziali associati per i comuni di Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla In Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello nell'Area dei **"Funzionari"** con profilo **"Assistente Sociale"** (ex Cat. D) del CCNL 2019/2021;
- b) **essere stato assunto a tempo determinato**, in relazione alle medesime attività previste nel presente avviso, a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero:

1. risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 2. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione”;
- c) **titolo di studio:** Diploma di Assistenza Sociale DPR n. 14 del 15/01/1987-Diploma di laurea in scienze del servizio sociale - classe 6 o 39 (L) o laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali - classe LM/87 o diploma universitario in servizio sociale di cui all'art. 2 della legge 341/90.

I requisiti di cui al precedente punto a) devono essere posseduti alla data del **31 dicembre 2024**, tutti gli altri alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere **autodichiarati**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella **domanda stessa**. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Il presente bando è pubblicato sul sito “InPA” all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>; ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, esonera l’Ente dall’obbligo di pubblicazione della presente procedura per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Lo Stesso bando è inoltre pubblicato all’Albo pretorio on-line e reso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Trecchina.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, mediante accesso al portale <https://www.inpa.gov.it/> nel rispetto delle specifiche tecniche dallo stesso indicate.

Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine perentorio del **24 gennaio 2025** ore **23.59** sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>”.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico.

In caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’ogni effetto.

La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare:

- a. le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita, la residenza, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui saranno effettuate le comunicazioni relative alla procedura con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi;
- b. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo al ricorrere delle condizioni previste dai commi 1 e 3 bis dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001;
- c. il godimento dei diritti civili e politici;
- d. se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse;
- e. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
- f. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero quelli eventualmente in corso di istruzione o pendenti per il giudizio;
- g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove tenuti;
- h. la piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale messo a stabilizzazione;
- i. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 - sezione “Requisiti specifici per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione”;
- j. di essere stati reclutati a tempo determinato dal Comune di Viggianello, in qualità di comune capofila dell’Ambito Socio - Territoriale Lagonegrese Pollino riferite a procedure concorsuali – ordinarie, per esami e/o

- per titoli – in relazione alle medesime attività svolte e maturate nel profilo professionale indicato nell’Avviso;
- k. il titolo di studio posseduto, con indicazione dell’anno scolastico di conseguimento e dell’Istituto che lo ha rilasciato con relativa sede;
 - l. di non essere titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione ovvero presso enti e aziende private e di essere consapevoli che tale requisito deve essere posseduto dall’emanazione dell’Avviso di stabilizzazione e mantenuto fino alla data di assunzione per stabilizzazione;
 - m. di non essere stati destituiti o licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n. di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero gli eventuali provvedimenti di decadenza (art. 127, comma 1, lett. d) – art. 128, comma 2, D.P.R. n. 3/57 - sentenza Corte Costituzionale n. 329/2007);
 - o. di non essere cessato per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a stabilizzazione e di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;
 - p. di non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare incompatibilità, inconfiribilità con l’assunzione o in posizione di conflitto di interessi secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia di pubblico impiego;
 - q. di possedere eventuali titoli da dichiarare qualora si intenda avvalersi del diritto di preferenza di cui al seguente art. 5;
 - r. di essere informati che il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - s. l’espressa accettazione di tutte le norme e le condizioni previste dall’avviso di stabilizzazione e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti a tempo indeterminato.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, ovvero devono aver presentato all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione. Qualora la relativa procedura non sia ancora conclusa al momento dell’iscrizione, i candidati devono indicare nella domanda l’autorità a cui hanno presentato l’istanza e la relativa data. L’accertamento negativo, in qualsiasi momento intervenuto, comporta l’esclusione dalla procedura, anche se il candidato ha già superato la prova d’esame. La dichiarazione di equipollenza o il decreto di riconoscimento devono comunque sussistere al momento dell’eventuale assunzione.

L’ente si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il portale “InPA”. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445.

L’Amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria volontà.

Art. 3 - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Con atto del Responsabile del Settore del Affari Generali è stabilita l’ammissione alla procedura o l’eventuale esclusione.

L’elenco dei candidati ammessi, come ogni altra comunicazione, saranno resi noti esclusivamente con indicazione del codice univoco riconducibile al singolo candidato assegnato in sede di registrazione della domanda sul portale (nel rispetto della normativa privacy vigente) e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente **www.comune.trecchina.pz.it** - sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge e, pertanto, non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai partecipanti. Le domande non presentate attraverso il portale www.inpa.gov.it, ovvero quelle presentate oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni richieste, non saranno prese in considerazione.

Comporta l’automatica esclusione dall’ammissione alla procedura una o più delle seguenti condizioni:

- la mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente avviso
- presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;
- mancata indicazione delle proprie generalità.

Art. 4 – MODALITA’ DI STABILIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 verrà data priorità di assunzione al personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, n. 124 valeva dire il 28 agosto 2015.

Qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione risultasse:

- **uguale** al numero dei posti oggetto di stabilizzazione, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dal candidato, si procederà direttamente alla stabilizzazione del candidato ammesso;
- **superiore** al numero dei posti oggetto di stabilizzazione, al fine di individuare gli eventuali aventi diritto, si procederà ad effettuare un colloquio da parte di una Commissione appositamente nominata valuterà i candidati attraverso la valutazione delle competenze.

L'eventuale colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità e le nozioni acquisite dai candidati durante l'esperienza lavorativa svolta presso il Comune di Trecchina ovvero presso le Amministrazioni facenti parte dell'Ambito Socio - Territoriale Lagonegrese Pollino.

Per tale prova, la Commissione dispone di un punteggio fino ad un massimo complessivo di 30 punti.

Il colloquio consisterà in una discussione argomentata su approfondimenti tematici, attinenti le seguenti materie:

- profili motivazionali che hanno indotto il candidato alla partecipazione alla procedura;
- prefigurazione di azioni e comportamenti da assumere per l'efficace assolvimento delle funzioni connesse alla posizione da ricoprire, al fine della valutazione delle capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di problem solving e di orientamento al risultato;
- esperienze di servizio, aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione di assistente sociale;
- legislazione sociale in ambito minorile, socio-sanitario, contrasto alla povertà;
- nozioni sull'ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni [D.Lgs. n. 165/2001];
- nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo, con particolare riferimento alla legislazione degli Enti Locali [D.Lgs. n. 267/2000];
- funzione associata dei servizi sociali: normativa e disciplina della Regione Basilicata;
- codice deontologico degli assistenti sociali;
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) ed elementi in materia di lavoro pubblico, prevenzione alla corruzione e di reati contro la pubblica amministrazione.

I criteri di attribuzione del punteggio nell'eventuale colloquio terranno conto della congruenza di quanto argomentato, della capacità di approfondimento e della chiarezza espositiva espresse dal candidato/a.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di stabilizzazione.

La data di svolgimento dell'eventuale colloquio sarà comunicata ai candidati almeno **venti giorni** prima, attraverso il portale "**InPA**" e pubblicazione di un avviso sul sito dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente – Bandi e concorsi.

Art. 5 – TITOLI DI PREFERENZA

A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a. insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e. maggior numero di figli a carico;
- f. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h. gli atleti che hanno intrattenuto rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e di corpi civili dello Stato;
- i. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 11 agosto 2014, n. 114;

- j. aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m. minore età anagrafica.

I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale.

Art. 6 - VERIFICHE DEI REQUISITI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria secondo il punteggio attribuito a ciascun candidato nel colloquio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali effettua il riscontro delle operazioni e le verifiche relative al procedimento di procedura, quindi valuta gli eventuali titoli di preferenza di cui al punto precedente, ed approva la graduatoria finale, che viene pubblicata all'Albo Pretorio online per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi e sul sito web dell'Amministrazione.

Saranno considerati i titoli di preferenza dei solo candidati che ne abbiano fornito evidenza nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in argomento. Questi dovranno, inoltre, entro il termine richiesto dall'Amministrazione, far pervenire all'Ente i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, in ambito nazionale e/o proprie dell'ente.

Art. 7 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il lavoratore stabilizzato è assunto in prova, con diritto al trattamento economico iniziale della dell'Area dei “**Funzionari**”, di cui al CCNL vigente alla data di immissione in servizio.

Le assunzioni sono subordinate all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando le conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) è disposta la decadenza dell'interessato, in ogni fase e stato della presente procedura.

Il trattamento economico riconosciuto è lo stipendio iniziale previsto dal CCNL vigente per il Comparto Enti Locali, in riferimento al profilo di istruttore direttivo assistente sociale. Spettano inoltre le indennità di comparto, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro.

È considerato rinunciatario il candidato che non abbia presentato la documentazione di rito e/o non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini allo stesso concessi dall'Amministrazione

L'assunzione del vincitore della procedura è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali.

Art. 8 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

L'accesso agli atti della procedura è differito al termine di conclusione del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il **Comune di Trecchina**, con sede in Via Roma, n. 17 – 85049 TRECCHINA (Pz), pec: trecchina@pec.it - tel. 0973-826002 (centralino).
- Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è lo studio legale dell'avv. Paolo ALFANO, e-mail: studio@paoloalfano.it .
- Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento, in caso di affidamento di attività o servizi all'esterno a mezzo di appalto o concessione, nomina i Responsabili dei trattamenti di cui all'art. 28 del GDPR; il relativo elenco, per quanto di competenza e di interesse, è disponibile su richiesta dell'interessato.
- Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I Dati Personali forniti verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali forniti, saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.
- Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Titolare del trattamento di erogare il servizio richiesto.
- Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali forniti è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 - punto n. 2) del GDPR. I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.
- Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR.
- Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.
- Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.
- Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento, solo ove necessario, verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai propri dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei Suoi diritti.
- L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it .
- Modalità di esercizio dei diritti – In qualità di interessato, i propri diritti potranno, inoltre, essere esercitati inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva di non procedere alla copertura del posto qualora diversi indirizzi di politiche assunzionali e/o nuove norme di contenimento delle spese di personale condizionino in maniera negativa la procedura di instaurazione del rapporto di lavoro.

In ogni caso dall'attivazione della suddetta procedura non scaturisce né un diritto del candidato né un obbligo dell'amministrazione a procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il Comune di Trecchina si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere, modificare, prorogare o riaprire i termini della presente procedura selettiva.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non dare corso alla copertura del posto di cui trattasi, in assenza di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con il posto da ricoprire o in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla programmata assunzione.

Il presente bando costituisce “*lex specialis*” della procedura selettiva; la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Art. 11 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato, per un periodo **pari ad almeno 30 giorni**, ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 35-ter del d.lgs. n. 165/2001:

- sul Portale Unico del Reclutamento (InPA) disponibile al seguente indirizzo: www.inpa.gov.it;
- sul sito internet istituzionale del Comune di Trecchina: www.comune.trecchina.pz.it, nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso. In detta sezione verranno altresì pubblicati gli esiti della procedura.

Ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge 241/90 la comunicazione di avvio del procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la domanda di partecipazione.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Luca TORRE.

Per informazioni inerenti al presente avviso di procedura gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Affari Generali – tel 0973-826002 – e-mail: affarigenerali@comune.trecchina.pz.it .

Trecchina, 18.12.2024

Il Responsabile del Settore

dott. Luca TORRE

